

REGOLAMENTO REGIONALE 16 settembre 2003, 20

Integrazioni ai regolamenti regionali n. 15 del 22 luglio 2003 e n. 16 del 4 agosto 2003

(BURL n. 38, 1° suppl. ord. del 19 Settembre 2003)


urn:nir:regione.lombardia:legge:2003-09-16;20



Art. 1.(1)

Art. 2.

Integrazioni al regolamento regionale 4 agosto 2003, n. 16.

1. Al regolamento regionale 4 agosto 2003, n. 16 "Regolamento di attuazione degli artt. 21 comma 9, 26 comma 3, 27 comma 4, 39 comma 1 e 43 comma 2 della l.r. 16 agosto 1993, n. 26 "Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria"  (2) è apportata la seguente integrazione:

dopo l'art. 26 è aggiunto il seguente art. 26-bis:

"Art. 26-bis

(Sospensione dell'efficacia)

1. E' sospesa no al 1° gennaio 2004 l'efficacia delle disposizioni di cui all'art. 18, comma 2.

2. E' altresì sospesa no al 1° gennaio 2004 l'efficacia delle disposizioni di cui all'art 21, comma 4, terzo e quarto capoverso."

Art. 3.

Entrata in vigore.

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo dalla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

NOTE:

1. L'articolo è stato abrogato sotto condizione dall'art. 24, comma 2, lett. e) della l.r. 28 ottobre 2004, n. 27. L'articolo è stato definitivamente abrogato dall'art. 79, comma 2, lett. e) del r.r. 20 luglio 2007, n. 5.

2. Si rinvia al r.r. 4 agosto 2003, n. 16, per il testo coordinato con le presenti modifiche.